



Ordinanza n. 134 del 30/10/2025

**OGGETTO APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO AMMINISTRAZIONE
DEMANIO PORTO DI ANCONA E LITORALE DI FALCONARA MARITTIMA,
PESARO, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, PESCARA, ORTONA, VASTO**

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.

VISTO ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. recante la disciplina dei poteri e delle funzioni del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale;

VISTI l'Art. 18 L. 84/1994, nonché il decreto ministeriale n. 202/2022 e il decreto ministeriale n. 110/2023

VISTO il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTA la Deliberazione del Comitato di gestione n. 25/2022 del 13 luglio 2022 con cui è stato nominato ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. m) della Legge 84/1994 s.m.i. il dott. Salvatore Minervino, quale Segretario generale di questa Autorità, formalmente immesso in servizio a decorrere dal 06/09/2022:

VISTO il Regolamento amministrazione del demanio approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 74/2020, così come modificato ed integrato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021 del 29/09/2021;

RITENUTO necessario dotare l'Ente di uno strumento regolamentare aggiornato alle modifiche legislative intervenute, nonché al suo assetto registrato da questa Autorità e realizzatosi con la progressiva implementazione delle funzioni gestorie



in altri ambiti portuali di competenza ai sensi del D.lgs 4 agosto 2016, n. 169 nonché ai sensi dell'art. 9, comma 10, del Decreto-legge 16.06.2022, n. 68, convertito con modificazioni con la Legge 05.08.2022, n.108, il Porto di Vasto, con decorrenza dal 06/08/2022 è stato incluso nella circoscrizione territoriale di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale, anche in relazione a fattispecie gestorie meritevoli di puntuale disciplina con il pertinente strumento regolamentare in relazione a specifiche esigenze manifestate in corso di tempo dall'utenza portuale;

VISTA

la Delibera di Comitato di Gestione n.62 in data 29/10/2025;

VISTO

l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTI

gli atti d'ufficio;

ORDINA

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo l'allegato "**REGOLAMENTO AMMINISTRAZIONE DEMANIO PORTO DI ANCONA E LITORALE DI FALCONARA MARITTIMA, PESARO, SAN BENEDETTO DEL TRONTO, PESCARA, ORTONA, VASTO**" con l'allegata modulistica per farne parte integrante.

Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata l'Ordinanza Presidenziale n. 74/2020 e l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22/2021.

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare tale Regolamento.

I contravventori, oltre a rispondere in sede civile e penale per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento delle attività autorizzate, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Ancona, 30 ottobre 2025

**Il Presidente
Ing. Vincenzo Garofalo**

**V° il Segretario Generale
Dott. Salvatore Minervino**